

R.G. n. 37/2018



**TRIBUNALE di MONZA**  
**Sezione Lavoro**

Verbale di udienza  
Dott.ssa Zenaide Crispino

**Udienza del 12/02/2019**

Sono comparsi:

per parte ricorrente l'Avv. RICCARDO ELIA in sostituzione dell'avv. BERRI.

per parte resistente l'Avv. LONGO.

Il Giudice invita i procuratori alla discussione.

I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti ed alle conclusioni ivi formulate.

**Il Giudice**

Si ritira in camera di consiglio.

**Il Giudice**

Letti gli atti, udita la discussione, all'esito della camera di consiglio, decide la causa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ex art. 429 comma 1 c.p.c..

Monza, 12/02/2019

Il Giudice  
Dott.ssa Zenaide Crispino

pagina 1 di 5





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE di MONZA  
Sezione Lavoro

in persona del Giudice  
dott.ssa Zenaide Crispino

all'udienza del 12/02/2019 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al R.G. n. 37/2018 Lavoro vertente

tra

**[REDACTED]** ( [REDACTED] ), rappresentata e difesa  
dagli Avv. BERRI ALBERTO e ALBANI SILVIA, presso cui è elettivamente domiciliata come in atti;  
-RICORRENTE-

e

**I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (80078750587)**, in persona  
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. LONGO MARIA CONSUELO,  
elettivamente domiciliato come in atti.

-RESISTENTE-

Avente ad oggetto: pagamento t.f.r. ex art. 2 l. 297/1982.



**Ragioni in fatto ed in diritto della decisione**

Con ricorso depositato in data 19.12.2017, la ricorrente in epigrafe deduceva:

- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di [REDACTED] s.r.l. dall'1/1/2008 al 31/10/2010;
- di non aver ricevuto il pagamento del T.F.R. alla cessazione del rapporto;
- che con sentenza n. [REDACTED]/2013 dell'1.2.2013, il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento di [REDACTED] s.r.l.;
- di aver richiesto l'ammissione allo stato passivo del fallimento per la somma dovuta a titolo di t.f.r. con istanza del 13.5.2013;
- che con provvedimento del 25.9.2013, il Tribunale di Roma autorizzava il non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali;
- di aver inoltrato il 22.3.2016 all'INPS domanda per l'intervento del Fondo di garanzia;
- che tale domanda veniva respinta il 18.10.2016 per difetto del titolo esecutivo;
- di aver infruttuosamente esperito ricorso amministrativo.

Tanto premesso in fatto, adiva il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice unico del Lavoro, chiedendo condannarsi il resistente istituto al pagamento del t.f.r. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo, con vittoria di spese.

Tempestivamente costituitosi in giudizio, l'INPS chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Acquisiti agli atti i documenti prodotti, rilevata la natura documentale del giudizio, all'esito della discussione, all'odierna udienza, la causa veniva decisa *ex art. 429 comma 1, primo periodo, c.p.c.*

Il ricorso è fondato.

Pacifici i fatti di causa, così come dianzi ricostruiti, l'odierna ricorrente chiedeva l'intervento del fondo di garanzia INPS per il pagamento del t.f.r. maturato alle dipendenze di [REDACTED] s.r.l.



~~XXXXXXXXXX~~ s.r.l., negato in sede amministrativa in difetto di un titolo esecutivo individuale nei confronti dell'ex datore di lavoro, dichiarato fallito successivamente alla conclusione del rapporto.

Incontestata l'assenza di un titolo individuale di accertamento, rilevava come, nonostante la richiesta di insinuazione al passivo del proprio credito, in ragione dell'insussistenza dell'attivo, il Tribunale autorizzava, ai sensi dell'art. 102 della legge fallimentare, il non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali.

Ciononostante, deduceva la certezza del credito azionato come da documentazione in atti (cfr. busta paga *sub* 1 della relativa produzione).

Come noto, mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, il Legislatore del 1982 ha inteso assicurare una tutela effettiva del credito maturato dai lavoratori a titolo di t.f.r., anche alla luce delle peculiarità del sistema degli accantonamenti, in base al quale gli importi spettanti ai prestatori vengono trattenuti ed utilizzati dal datore di lavoro.

Anche alla luce di una simile *ratio* ispiratrice, ritiene il Giudicante di aderire in larga misura -ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.- alle conclusioni recentemente rassegnate dal Tribunale di Milano (cfr. 206/2018; 3642/2014) in fattispecie integralmente sovrapponibili a quella per cui è causa, al cui *iter* logico - motivazionale, pertanto, si riporta.

A tale stregua, "il comma 5 dell'art. 2 l. 297 cit. pone quale condizione della richiesta del trattamento di fine rapporto al fondo l'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, nell'ambito della quale le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.

Per i soggetti fallibili, la preventiva escussione deve realizzarsi mediante ammissione del credito al passivo fallimentare che, nel caso di specie, non ha avuto esito, per chiusura anticipata del fallimento ai sensi dell'art. 102 l.fall.

(...) Alla luce della riforma della legge fallimentare, attuata con d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 che ha introdotto la possibilità di non procedere alla verifica dello stato passivo, laddove risulti che non possa essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori, ed al fine di rendere comunque possibile l'accesso dei lavoratori al fondo di garanzia, assicurando la realizzazione della tutela minima di cui alla direttiva CE/80/987/CE, la norma di cui all'art. 2 comma 5 l. 297 cit. non possa che essere interpretata nel senso di ritenere sufficiente l'accertamento del credito del lavoratore per effetto di un provvedimento giudiziale (decreto ingiuntivo o sentenza).

(...) In caso di chiusura della procedura fallimentare senza accertamento, deve ritenersi senz'altro ammissibile la domanda di accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito,



proposta congiuntamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio in questione”.

“In sostanza, il fatto che il credito non sia stato oggetto di accertamento in sede fallimentare, non osta a che lo stesso possa essere oggetto di accertamento giudiziale in questa sede. D'altronde, l'esperimento della procedura concorsuale integra l'*an* del diritto ad accedere al Fondo di Garanzia, poiché qualifica la condizione di insolvenza del datore di lavoro, mentre l'accertamento del credito -pur essendo anch'esso condizione necessaria- attiene alla sola definizione del *quantum* della pretesa rivolta nei confronti dell'INPS”.

Tanto premesso in ordine all'*an* del diritto giudizialmente azionato, relativamente al *quantum*, si osserva come dalla documentazione versata in atti dall'odierna ricorrente, risulti provato il credito maturato a titolo di t.f.r. in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la società poi dichiarata fallita (cfr. busta paga *sub* 1), pari ad euro 2.682,02.

A tale stregua, INPS, in qualità di gestore *ex lege* del Fondo di Garanzia, va condannato a tale titolo al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 2.682,02, oltre accessori, come per legge.

In ragione, tuttavia, dei variegati orientamenti di merito divisibili in argomento (cfr. C.d.A. Milano, 129/2018; 16.11.2017.) ed, altresì, in assenza di dirimenti arresti nomofilattici, si stima equa l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) in accoglimento del ricorso, condanna INPS al pagamento, in favore della ricorrente, per le causali di cui in narrativa, della somma di euro 2.682,02 a titolo di t.f.r., oltre accessori, come per legge;
- 2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Monza, 12/02/2019

Il Giudice  
Dott.ssa Zenaide Crispino

pagina 5 di 5

